

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1173

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **MARINUCCI MARIANI** e **CAPPIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1993

Disciplina della professione di pedagogista
e istituzione del relativo ordine professionale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Le problematiche dell'educazione stanno assumendo, nelle società industriali a sviluppo avanzato, significati per molti versi nuovi che incidono, per le valenze loro caratteristiche, sullo stesso processo di sviluppo, giacché questo si fonda sempre più sulle tecnologie e sull'informazione e richiede pertanto un elevato grado di conoscenza collettivo.

Accanto all'esigenza di elevare il livello conoscitivo generale, si pongono altri problemi quando si affrontano, nello specifico, gli argomenti connessi con i nuovi ruoli sociali e professionali che lo sviluppo promuove.

In primo luogo, a fronte dei diversificati momenti e situazioni ove si esplicano attività formative ed educative, si rende necessario giungere ad una loro omogeneità, che può essere assicurata solo dagli operatori che si occupano dell'organizzazione e dello svolgimento dei processi formativi.

In secondo luogo non sono più ipotizzabili situazioni formative che non utilizzino personale qualificato a livello universitario, ovvero condotte con approssimazione perché ritenute secondarie.

Queste considerazioni, di carattere generale, hanno motivato il presente disegno di legge, che prevede una nuova normativa per le attività pedagogiche e che individua i pedagogisti quali professionisti iscritti in un apposito nuovo albo.

L'importanza crescente che viene attribuita ai processi educativi e formativi giustifica l'esigenza che vi siano professionisti, con un livello di preparazione omogeneo, in grado di assicurare che i vari momenti formativi ed informativi vengano condotti con un medesimo ed elevato *standard* qualitativo.

Dal punto di vista dell'utenza, occorre infatti assicurare che le attività educative e formative, comunque organizzate, possano tutte fornire garanzie di scientificità e professionalità, assicurate dallo Stato attraverso professionisti iscritti in un albo.

Il presente disegno di legge prevede infatti, all'articolo 1, che le attività pedagogiche, quando siano oggetto di attività professionale, debbano essere svolte da soggetti iscritti all'albo nazionale dei pedagogisti.

Ugualmente, quando l'azione pedagogica avvenga nell'ambito di una struttura organizzata (enti, società, ecc.), viene previsto che essa si svolga sotto la diretta responsabilità di un soggetto iscritto all'albo dei pedagogisti.

L'articolo 2 individua i soggetti che, in quanto eroganti prestazioni o servizi di carattere pedagogico, debbono attenersi alle disposizioni previste dalla legge.

La grande varietà delle situazioni educativo-formative, e la molteplicità degli enti che di tali servizi si occupano, hanno motivato l'elencazione (comma 2) degli enti, sia pubblici sia privati. Accanto dunque alle istituzioni, società ed enti che svolgono attività educative ed informative, l'articolo individua specificatamente anche gli organismi sociali, quelli del volontariato ed, in generale, anche gli organismi a base associativa che possono erogare servizi ai soci e che si vuole rispondano ugualmente ai principi di professionalità sanciti dalla proposta di legge.

L'articolo 3 al comma 1 afferma che le attività che hanno rilievo pedagogico debbono essere programmate, organizzate e dirette da soggetti iscritti all'albo dei pedagogisti; ugualmente le attività di ricerca e di sperimentazione attuate nell'ambito di azioni pedagogiche.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il comma 2 individua le attività in campo sociale e socio-sanitario che rientrano nel campo di applicazione della proposta di legge e cioè, in particolare, le azioni pedagogiche rivolte all'infanzia ed all'età evolutiva ed alle fasce sociali deboli; le attività di carattere socio-pedagogico, generalmente attuate da enti locali, e svolte dai servizi sanitari o socio-assistenziali, dai consultori, dai servizi di riabilitazione e da quelli multizonali di prevenzione nonché dai servizi educativo-scolastici operanti all'interno degli ospedali.

Ciò con lo scopo di porre in risalto, nello svolgimento dei servizi, l'aspetto educativo ed informativo, che dovrà essere seguito da un pedagogista iscritto all'albo.

Il comma 3 elenca le attività pedagogiche prevalenti in ambito scolastico ed educativo. Tra queste le azioni di assistenza e sostegno svolte in ambito scolastico a favore di soggetti disabili ed alunni con problemi di apprendimento; il coordinamento metodologico della didattica, l'organizzazione dei moduli curricolari e degli insegnamenti differenziati, le attività di programmazione scolastica e l'orientamento degli studenti rispetto ai corsi di studio.

Le successive lettere comprendono le attività orientate verso i processi formativi e del mondo del lavoro: in particolare, rientrano nel campo di applicazione della legge le attività di formazione e ricerca svolte in ambito universitario, i processi formativi attuati in ambito aziendale e le attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, nonché le attività rieducative attuate in ambito carcerario.

Si aggiungono a queste le attività finalizzate all'educazione permanente, le attività conoscitive finanziate con assegni o borse di studio, le attività rivolte agli stranieri per l'integrazione linguistica e l'inserimento

lavorativo, quelle inserite in programmi di cooperazione ed assistenza allo sviluppo poste in essere nei confronti di Paesi extra-comunitari.

L'articolo 4 individua le competenze delle regioni, che sono chiamate a predisporre uno specifico provvedimento legislativo che aggiorni le procedure amministrative delle regioni stesse, degli enti locali e le funzioni di controllo al fine della piena attuazione della legge.

Il ruolo delle regioni si evidenzia, dal punto di vista propositivo e d'indirizzo, attraverso la facoltà prevista dallo stesso articolo 4, di istituire uno specifico fondo regionale destinato a finanziare il potenziamento dei servizi a carattere pedagogico, socio-assistenziale ed educativo posti in essere dagli enti locali o da strutture convenzionate.

L'articolo 5 precisa i requisiti per lo svolgimento della professione di pedagogista.

L'articolo 6 istituisce l'albo nazionale dei pedagogisti e assoggetta gli iscritti alla normativa prevista dal codice penale.

L'articolo 7 affida al Ministro di grazia e giustizia il compito di emanare, previa consultazione delle associazioni nazionali rappresentative della categoria, un decreto mediante il quale viene istituito l'ordine dei pedagogisti.

Lo stesso articolo impegna il Ministro a istituire l'ordine con struttura a base regionale ed a determinare le condizioni per l'iscrizione, l'ordinamento e le disposizioni transitorie necessarie alla prima applicazione delle norme della legge.

Il Ministro è altresì delegato a vigilare sull'ordine stesso.

L'articolo 8 attribuisce gli oneri derivanti dall'istituzione dell'ordine agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Attività pedagogiche)

1. Le attività professionali in campo pedagogico devono essere svolte da soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 6.

2. Le attività elencate all'articolo 3 debbono essere programmate, organizzate, svolte e verificate sotto la diretta responsabilità di soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 6.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Le norme di cui all'articolo 1 si applicano alle istituzioni e agli enti pubblici che erogano i servizi o svolgono le attività previste dall'articolo 3.

2. Le norme di cui all'articolo 1 si applicano altresì alle istituzioni, agli enti, alle società, agli organismi sociali, associativi e sindacali, ai comitati ed alle comunità, anche se operanti su basi volontaristiche, che esercitano, pur se esclusivamente nei confronti dei propri associati, le attività di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Elenco delle attività)

1. I soggetti destinatari di cui all'articolo 2 debbono uniformarsi alle norme di cui all'articolo 1, quando svolgano, in generale, attività di rilievo pedagogico e iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica riguardanti le attività elencate nei commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per quanto riguarda il settore sociale e socio-sanitario, le norme di cui all'articolo 1 si applicano:

a) alle attività educative rivolte all'infanzia ed all'età evolutiva;

b) alle attività di assistenza sociale rivolte alla popolazione in generale e ai soggetti disabili, alle famiglie, alle fasce sociali deboli in particolare;

c) alle attività pedagogiche svolte dalle strutture socio-sanitarie, dai consultori, dai servizi di riabilitazione e da quelli multizonali di prevenzione, comprese le azioni di educazione sanitaria ed alimentare;

d) alle attività didattiche poste in essere dai servizi educativo-scolastici operanti nell'ambito dei presidi ospedalieri.

3. Per quanto riguarda il settore scolastico ed educativo, le norme di cui all'articolo 1 si applicano:

a) alle attività di sostegno scolastico e psicopedagogico rese a favore di soggetti disabili e di alunni con problemi di apprendimento;

b) alle attività di coordinamento metodologico della didattica, di organizzazione di moduli curricolari e insegnamenti differenziati, nonché di programmazione scolastica, attuate nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

c) alle attività di orientamento scolastico;

d) alle attività di formazione e di ricerca svolte in ambito universitario;

e) alle attività di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento professionale svolte in ambito aziendale;

f) alle attività di studio e di ricerca sostenute con borse di studio e con sussidi;

g) alle attività di orientamento, professionale e lavorativo e a quelle finalizzate all'educazione permanente;

h) alle attività formative rivolte agli stranieri che soggiornano in Italia volte a favorirne l'integrazione linguistica e l'inserimento lavorativo, nonché a quelle inerenti a progetti formativi realizzati nell'ambito di programmi di cooperazione e di sviluppo rivolti a paesi extracomunitari.

Art. 4.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti di cui all'articolo 7, provvedono, con legge, a regolamentare le prassi autorizzative poste in essere dalle regioni stesse e dagli enti locali, nonché le azioni di vigilanza e le sanzioni per i soggetti che esercitano abusivamente le attività di cui all'articolo 3, assicurando il rispetto delle norme di cui alla presente legge.

2. Le regioni e le province autonome possono prevedere, nel provvedimento legislativo di cui al comma 1, l'istituzione di un fondo regionale finalizzato a finanziare il potenziamento dei servizi a carattere pedagogico, socio-assistenziale ed educativo erogati dagli enti locali, o da strutture private convenzionate, a favore delle fasce sociali deboli. Il fondo è alimentato con risorse proprie. Le regioni assicurano la presenza, negli organismi di gestione del fondo, dei rappresentanti dell'ordine regionale dei pedagogisti di cui all'articolo 7.

Art. 5.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogia)

1. Per esercitare la professione di pedagogo è necessario aver conseguito l'abilitazione in pedagogia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale di cui all'articolo 6.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in possesso del diploma di laurea in pedagogia o in scienze dell'educazione.

Art. 6.

(Istituzione dell'albo)

1. È istituito l'albo nazionale dei pedagogisti.

2. Gli iscritti all'albo di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 7.

(Istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti)

1. Il Ministro di grazia e giustizia adotta, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni nazionali rappresentative della categoria, le norme per l'istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti, assicurando che esso abbia un'articolazione su base regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve, altresì, determinare le condizioni per l'ammissione all'ordine degli interessati, l'ordinamento interno dell'ordine e le norme conseguenti alla prima applicazione della presente legge.

3. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'ordine nazionale dei pedagogisti.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.